

Con la sentenza n. 4196/2013, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un accordo siglato fra un'impresa e un lavoratore, di accettazione di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991. La procedura di licenziamento collettivo fu iniziata successivamente alla firma del patto e comportò il licenziamento dell'interessato. La Corte ha ritenuto che tale atto - che pure comportava la rinuncia all'impugnativa di licenziamento - fosse legittimo, in quanto da intendersi come una mera risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per completezza, il lavoratore ricopriva il ruolo di responsabile del personale.

**Sent. Cass. Sez. Lavoro n. 4196 del 20/02/2013**